

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 giugno 2016 n. 12086

Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione al procedimento avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno erariale arrecato all'Amministrazione regionale dalla società destinataria di un programma di bonifica finanziato con fondi comunitari, per mancata esecuzione totale o parziale del medesimo.

Ciò sulla base del principio che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti ogni soggetto (anche privato) che gestisce denaro pubblico, in ragione del danno e degli scopi perseguiti con l'assegnazione di risorse finanziarie.

Né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo alla dedotta assenza di rapporto di servizio tra società ed amministrazione, vertendosi in tema di contratto di appalto, poiché il rapporto di servizio sussiste allorché un ente privato esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece; ovvero alla circostanza che il finanziamento sia stato formalmente erogato in favore dell'Amministrazione, giacché lo stesso è stato utilizzato per l'attività di bonifica concessa al privato.

Risulta pertanto allargato l'ambito del danno erariale, che può essere provocato anche da società private, che gestiscono (fruiscono di) soldi pubblici.

Il testo della sentenza è consultabile su: www.neldiritto.it